

# Decreto federale relativo all'iniziativa popolare «Parità di diritti per i disabili»

Disegno

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale<sup>1</sup> e la cifra III del decreto federale del 18 dicembre 1998<sup>2</sup> su una nuova Costituzione federale;

esaminata l'iniziativa popolare «Parità di diritti per i disabili», depositata il 14 giugno 1999<sup>3</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 dicembre 2000<sup>4</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare del 14 giugno 1999 «Parità di diritti per i disabili» è dichiarata valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'iniziativa, adeguata alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, ha il seguente tenore:

La Costituzione federale è modificata come segue:

*Art. 8 cpv. 4*

<sup>4</sup> La legge provvede per la parità dei diritti dei disabili. Prevede provvedimenti per eliminare e compensare svantaggi esistenti nei loro confronti. L'accesso a edifici e impianti e l'utilizzazione di installazioni e prestazioni destinate al pubblico sono garantiti per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.

## **Art. 2**

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

2603

1 RS 101  
2 RU 1999 2556  
3 FF 1999 6256  
4 FF 2001 1477